

CONFINDUSTRIA TOSCANA CENTRO E COSTA Firenze Livorno Massa Carrara

STATUTO

INDICE

		TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO	pag.3
ART.	1	Costituzione	pag.3
ART.	2	Scopi – Attività istituzionali	pag.3
ART.	3	Appartenenza al sistema confederale	pag.4
		TITOLO II – SOCI	pag.4
ART.	4	Perimetro della rappresentanza e categorie di soci	pag.4
ART.	5	Rapporto associativo	pag.5
ART.	6	Diritti e doveri	pag.6
ART.	7	Sanzioni	pag.7
ART.	8	Cessazione della qualità di socio	pag.7
		TITOLO III – GOVERNANCE	pag.7
ART.	9	Organi, componenti e articolazioni dell'Associazione	pag.7
ART.	10	Assemblea	pag.8
ART.	11	Consiglio Generale	pag.9
ART.	12	Consiglio di Presidenza	pag.10
ART.	13	Presidente	pag.11
ART.	14	Vice Presidenti	pag.11
ART.	15	Commissione di designazione – Procedure di designazione ed elezione	pag.12
ART.	16	Probiviri	pag.13
ART.	17	Revisori Contabili	pag.14
		TITOLO IV – ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	pag.14
ART.	18	Sezioni merceologiche e Presidi territoriali	pag.14
ART.	18bis	Delegazioni Territoriali	pag.14
ART.	19	Comitato per la Piccola Industria	pag.14
ART.	20	Gruppo Giovani Imprenditori	pag.15
		TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO	pag.15
ART.	21	Direttore Generale	pag.15
ART.	22	Fondo comune	pag.15
ART.	23	Bilancio preventivo e consuntivo	pag.16
ART.	24	Modifiche statutarie e scioglimento	pag.16

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 - Costituzione

È costituita, con durata illimitata Confindustria Toscana Centro e Costa - Firenze Livorno Massa Carrara. Riconoscendo il valore del presidio territoriale dell'attività svolta a supporto delle imprese, l'Associazione ha sedi a Firenze, Livorno e Massa Carrara. La sede legale è a Firenze, via Valfonda 9.

Possono essere previsti uffici secondari nei territori di competenza.

Art. 2 - Scopi - Attività istituzionali

Confindustria Toscana Centro e Costa - Firenze Livorno Massa Carrara realizza i propri scopi principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- 1. esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
- 2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che a essa fanno riferimento;
- 3. erogare efficienti servizi, sia di interesse generale, sia su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Toscana Centro e Costa - Firenze Livorno Massa Carrara è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze e interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) attivare servizi innovativi, anche attraverso collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna ed esterna.

Per raggiungere tali scopi, le attività istituzionali di Confindustria Toscana Centro e Costa - Firenze Livorno Massa Carrara sono volte a:

- 1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese; stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse; promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
- 2. agire in rappresentanza delle imprese associate contro ogni azione illecita contraria ai valori e principi oggetto degli scopi sociali;
- 3. rappresentare, tutelare ed assistere, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni e Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
- 4. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire le più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
- 5. fornire servizi di informazione, orientamento, assistenza e consulenza alle imprese su tutti i temi inerenti a una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - b) esaminare e trattare le controversie collettive e individuali concernenti le imprese associate;
 - c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole

imprese o categorie di imprese;

- d) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e, più in generale, di sviluppo del proprio business;
- e) assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
- f) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori e ai loro collaboratori.

In coerenza con la mission di Confindustria, partecipa al processo di sviluppo del territorio, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del territorio stesso.

Confindustria Toscana Centro e Costa - Firenze Livorno Massa Carrara non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

Può aderire a Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari e internazionali.

Confindustria Toscana Centro e Costa - Firenze Livorno Massa Carrara è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Art. 3 – Appartenenza al sistema confederale

Confindustria Toscana Centro e Costa - Firenze Livorno Massa Carrara aderisce a Confindustria quale Associato effettivo, partecipando al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello Statuto e nei regolamenti Confederali.

In dipendenza di ciò, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti e impegnando i Soci alla loro osservanza.

TITOLO II - SOCI

Art. 4 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire a Confindustria Toscana Centro e Costa - Firenze Livorno Massa Carrara le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi, incluse le imprese commerciali che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal Codice Civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Toscana Centro e Costa - Firenze Livorno Massa Carrara, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa o evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Sono soci effettivi:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nei territori della città metropolitana di Firenze o delle Province di Livorno e Massa Carrara o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nei territori suddetti stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale;
- organizzazioni imprenditoriali o gruppi di imprese se e in quanto i loro ordinamenti e i loro scopi non contrastino con il presente Statuto – nonché Consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui ai punti precedenti, e imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei soci aggregati non deve, in ogni caso, snaturare la qualificazione rappresentativa di Confindustria Toscana Centro e Costa - Firenze Livorno Massa Carrara.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Toscana Centro e Costa - Firenze Livorno Massa Carrara e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 5 - Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, del disposto della delibera contributiva vigente al momento dell'ingresso, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico e dei Valori Associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 4, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza, sentiti i pareri non vincolanti del Presidente della Delegazione territoriale e del Presidente della Sezione merceologica di riferimento, che dovranno essere motivati, se negativi, e che dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento di copia della domanda di ammissione.

Il Presidente può approvare le domande di adesione, esercitando i poteri di urgenza, con successiva ratifica da parte del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei soci aggregati di territorio.

Sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione

Il rapporto associativo prende efficacia dalla data in cui si è svolta la riunione del Consiglio di Presidenza nella quale è stata accolta la domanda di adesione e ha durata minima annuale; si intende tacitamente rinnovato di un anno ove non venga data formale dimissione per iscritto con preavviso di almeno 180 giorni.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

I soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione una quota contributiva annuale, fin dal momento dell'ammissione a socio.

Per l'anno solare di prima iscrizione, la quota contributiva annuale effettivamente dovuta sarà calcolata applicando la delibera contributiva vigente alla data di iscrizione.

Art. 6 - Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali e di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Confindustria Toscana Centro e Costa - Firenze Livorno Massa Carrara e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Possono partecipare e intervenire all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata l'appartenenza al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria riportate nella normativa confederale.

L'adesione a Confindustria Toscana Centro e Costa - Firenze Livorno Massa Carrara comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- osservare le regole dettate dallo Statuto e dai regolamenti in vigore e adottare i comportamenti che derivano dal rapporto associativo e dalla partecipazione al sistema confederale;
- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità e le tempistiche previste dalla delibera contributiva annuale; è prevista la possibilità di definire piani di rientro in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale, con esclusione del diritto di elettorato passivo;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Toscana Centro e Costa - Firenze Livorno Massa Carrara ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti. Sarà cura del Collegio Speciale dei Probiviri emettere un parere, ove richiesto.

Art. 7 - Sanzioni

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 8 - Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a. recesso;
- b. cessazione dell'attività d'impresa, e comunque per il venir meno dei requisiti per l'ammissione previsti dall'art. 4;
- c. fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
- d. espulsione nei casi previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

I soci recedenti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione sono tenuti a versare la quota sociale di competenza, così come disciplinato nel regolamento contributivo vigente.

Nel caso di cui al punto a. il recesso è efficace a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data della ricezione da parte dell'Associazione della comunicazione scritta del socio. Nel caso di cui al punto b. la qualità di socio viene meno a partire dal momento della ricezione da parte dell'Associazione della relativa comunicazione scritta. Nel caso di cui al punto c. il Consiglio di Presidenza – nel momento che intercorre tra la sentenza dichiarativa di fallimento e il passaggio in giudicato della stessa – ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo.

Per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale – il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

TITOLO III - GOVERNANCE

Art. 9 - Organi, componenti e articolazioni dell'Associazione

Sono organi di Confindustria Toscana Centro e Costa - Firenze Livorno Massa Carrara:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo Probiviri e Revisori contabili.

Su proposta del Consiglio di Presidenza, è ammessa la possibilità di istituire un Consiglio Direttivo, costituito dal Consiglio di Presidenza, da tutti i Past President e da un numero variabile di componenti nominati dal Presidente – non oltre 20 – tra rappresentanti di imprese aderenti, espressione significativa delle diverse realtà dimensionali ed articolazioni merceologiche della base associativa. E' ammessa altresì la possibilità di invitare fino ad un massimo di tre soggetti esterni di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico e produttivo di riferimento dell'Associazione.

Costituiscono componenti dell'Associazione:

- a) il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria;
- b) il Comitato per la Piccola Industria.

Costituiscono articolazioni dell'Associazione:

- a) le Delegazioni territoriali
- b) le Sezioni Merceologiche
- c) i Presidi Territoriali

Le disposizioni relative al funzionamento e alla disciplina delle componenti dell'Associazione, ove non previste nel presente Statuto, sono riservate ad appositi regolamenti approvati dal Consiglio Generale, mentre quelle relative alle articolazioni dell'Associazione, saranno previste nel Regolamento di attuazione in base a riconosciute esigenze organizzative.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi delle annualità precedenti, che può essere effettuato sino a 5 giorni lavorativi precedenti la data dell'Assemblea. Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno con variabilità temporale sulla base delle priorità contingenti della vita associativa, fatta eccezione per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti che deve necessariamente rispettare la scadenza del mandato.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, sia per iniziativa del Consiglio Generale sia su richiesta di almeno il 40% dei voti assembleari.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega.

I soci per i quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo non possono partecipare all'Assemblea né possono ricevere delega da altro socio.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione, verbalizzazione e attribuzione dei voti ai soci sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio dispari il Presidente;
- b) eleggere ogni biennio dispari i Vice Presidenti ed approvare il programma di attività del Presidente;
- c) eleggere, ogni biennio pari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- d) eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;
- e) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- f) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- g) modificare il presente Statuto;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;

i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria.

Art. 11 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

- a. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, i Presidenti delle Delegazioni territoriali e delle Sezioni merceologiche ed eventuali Coordinatori dei Presidi Territoriali, il Presidente del Comitato Piccola Industria e il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- b. i seguenti componenti elettivi:
 - n. 12 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni pari;
 - n. 32 rappresentanti aggiuntivi espressi dalle Sezioni merceologiche, con un'attribuzione dei seggi secondo un sistema proporzionale puro tra le Sezioni merceologiche in ragione del contributo complessivamente versato all'Associazione dalle imprese appartenenti a ciascuna Sezione, tendendo conto anche della delegazione territoriale di appartenenza dell'impresa;
 - n. 3 rappresentanti aggiuntivi nominati dal Comitato Piccola Industria e n. 2 nominati dal Gruppo Giovani Imprenditori
- c. fino a n. 6 membri nominati dal Presidente nel limite del 5% dei componenti del Consiglio Generale come previsto dal Regolamento unico del Sistema-, tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa. Scadono alla scadenza del mandato del Presidente che li ha nominati.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President – laddove siano espressione di imprese regolarmente associate e non ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo e non - i Revisori contabili e i Probiviri.

Sono ammessi invitati permanenti – senza diritto di voto – proposti dal Presidente nel limite massimo di 1/5 dei componenti elettivi del Consiglio Generale.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica un biennio e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di altri tre bienni consecutivi al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse dopo una *vacatio* di almeno un mandato.

Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- b) su proposta del Presidente, eleggere gli eventuali Vice Presidenti sostitutivi nel caso di dimissioni o impedimento di Vice Presidenti in carica;
- c) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- d) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnicoeconomico;
- e) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- f) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;

- g) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- h) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- i) proporre all'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione;
- j) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- k) istituire e modificare le Sezioni merceologiche, i Presidi territoriali e i loro rispettivi ambiti;
- pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- m) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 12 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- 1. Presidente;
- 2. fino ad un massimo di n. 10 Vice Presidenti elettivi, tra cui i due Presidenti delle Delegazioni Territoriali che non esprimono il Presidente dell'Associazione;
- 3. Vice Presidenti di diritto ovvero i Presidenti del Comitato per la Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori;
- 4. l'ultimo Past President.

Il Presidente dell'Associazione sceglie tra i due Presidenti delle Delegazioni Territoriali il suo Vicario.

Fino a 2 bienni successivi al rinnovo degli organi di vertice da parte dell'Assemblea, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza delle diverse componenti interne, il Presidente ha facoltà di nominare in Consiglio di Presidenza componenti aggiuntivi in numero non superiore a quello dei Vice Presidenti elettivi.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 60 giorni.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni demandate dal Consiglio Generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione;

- e) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività del Presidente e dei Vice Presidenti;
- f) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di motivata urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale ad eccezione di quelli relativi alla designazione del Presidente e dei Vice Presidenti al quale deve però riferire nella prima riunione utile per la necessaria ratifica;
- i) deliberare sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- j) nominare e revocare il Direttore Generale dell'Associazione stabilendone il trattamento economico e normativo; nominare e revocare il Vice Direttore Generale e, ove necessario, uno o più Vice Direttori;
- k) approvare su proposta del Direttore Generale la struttura organizzativa dell'Associazione;
- esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione e svolgere ogni altra attività che non sia espressamente riservata ad altro organo dell'Associazione.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente di norma assume anche la carica di Presidente della Delegazione di provenienza.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi, con possibilità di una sola ulteriore rielezione, trascorso un intervallo di almeno due mandati, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Unico per il Sistema di Confindustria.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 15, previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi direttivi;
- c) la convocazione degli Organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, anche con poteri sostitutivi in caso di impedimento o di immotivata inerzia:
- d) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega;
- e) l'esercizio in via di motivata urgenza dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario o, in caso di sua indisponibilità, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Art. 14 - Vice Presidenti

Nella realizzazione del proprio programma di attività il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti elettivi e di diritto.

I Vice Presidenti elettivi sono proposti dal Presidente designato al Consiglio Generale in una

riunione successiva a quella di designazione e antecedente al voto dell'Assemblea.

Sono eletti dall'Assemblea negli anni dispari con mandato biennale rinnovabile fino a 3 bienni consecutivi al primo.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno a un biennio.

In caso di cessazione anticipata del Presidente per qualunque causa - incluse le dimissioni o altro impedimento, temporaneo o permanente - il Vice Presidente Vicario o, in caso di sua indisponibilità, il Vice Presidente più anziano di età assume la reggenza per avviare le procedure di elezione del Presidente subentrante, così come previsto dal Regolamento di attuazione del presente Statuto; terminano invece il proprio mandato i Vice Presidenti elettivi proposti dal Presidente dimissionario o cessato, permanendo nel ruolo per gli atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti elettivi vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I Vice Presidenti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del/i Vice Presidente/i sostituito/i.

Ai Vice Presidenti possono essere assegnate specifiche deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente; possono, inoltre, costituire gruppi tecnici con funzioni progettuali e di supporto alle attività raccordate alle deleghe assegnate.

Art. 15 - Commissione di designazione - Procedura di designazione ed elezione

La Commissione è composta da 5 membri, che siano imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 9 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri, previa consultazione con tutti i Past President.

Le modalità di sorteggio assicureranno la presenza nella Commissione di almeno un rappresentante per ciascuna delegazione territoriale.

Le modalità di elezione dei membri della Commissione di designazione saranno disciplinate nel Regolamento di Attuazione.

La Commissione deve insediarsi 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata fino a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci. Spetta alla Commissione raccogliere riservatamente ogni indicazione e proposta.

Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione può ricevere eventuali autocandidature - formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti a imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi - e accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae. Il Collegio speciale dei Probiviri verifica il possesso dei requisiti richiesti, nonché il profilo personale, professionale e associativo di ciascun autocandidato.

La Commissione di designazione comunica agli interessati la conclusione degli accertamenti preliminari.

Al termine delle consultazioni, la Commissione di designazione individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura; devono comunque essere ammessi alla presentazione della propria candidatura e, quindi, essere sottoposti al voto del Consiglio Generale, previa verifica di cui al comma quarto di questo articolo, anche coloro che certifichino per iscritto di poter disporre di un consenso pari ad almeno il 20% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi.

Al termine delle consultazioni, la Commissione di designazione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale, professionale e associativo rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa

il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

La Commissione di Designazione deve altresì raccogliere indicazioni circa i profili dei Presidenti delle Delegazioni Territoriali, che saranno inseriti nella squadra di Presidenza in qualità di Vice Presidenti, fra i quali il Presidente designato nominerà il Vice Presidente Vicario dell'Associazione.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti spettanti al Consiglio Generale senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 16 - Probiviri

I Probiviri sono 7 e sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti senza limiti di mandato.

Sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale senza diritto di voto.

La carica di Proboviro è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

I 7 Probiviri designano – a rotazione e a maggioranza tra loro - almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

Nell'anno della loro elezione, i 7 Probiviri provvedono alla nomina suddetta entro 30 giorni dall'Assemblea elettiva; negli altri anni entro 10 giorni dalla scadenza dell'incarico.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 4 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

In ottemperanza alla normativa di Confindustria, il Collegio speciale dei Probiviri si coordina con il Collegio speciale dei Probiviri confederali per le competenze previste dallo Statuto.

Il Collegio dei Provibiri, al momento della Sua elezione, individuerà al proprio interno una figura di coordinamento con la funzione di mantenere i rapporti con la struttura direttiva di Confindustria.

Art. 17 - Revisori Contabili

I Revisori contabili sono 3 effettivi e 2 supplenti, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

I Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale senza diritto di voto.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 18 - Sezioni merceologiche e Presidi territoriali

Le imprese associate sono suddivise – in base al territorio nel quale svolgono la/le propria/e attività - in eventuali Presidi territoriali, e - in base alla natura dell'attività o delle attività da esse esercitate, identificate attraverso il codice Ateco - in Sezioni merceologiche che a loro volta possono deliberare di suddividersi e di aggregarsi in Gruppi.

La costituzione e lo scioglimento dei Presidi territoriali e delle Sezioni merceologiche sono deliberati dal Consiglio Generale.

Le Sezioni merceologiche e le articolazioni territoriali devono rappresentare un significativo numero di imprese.

Art 18.bis - Delegazioni territoriali

Sono costituiti nell'ambito dell'Associazione le Delegazioni territoriali di Firenze, Livorno e di Massa Carrara, con sede rispettivamente a Firenze, Livorno e a Massa Carrara.

La Delegazione concorre, nel quadro delle linee politiche dell'Associazione e d'intesa con la stessa alla migliore realizzazione degli scopi associativi nel territorio di competenza e a migliorarne la competitività e l'attrattività

Gli organi della Delegazione sono:

- Presidente
- Consulta di Delegazione, composta dai componenti il Consiglio Generale provenienti dai singoli territori di riferimento.

La convocazione, lo svolgimento e le deliberazioni delle Consulte di Delegazione, sono disciplinate dal Regolamento di attuazione dello Statuto, applicando, in quanto compatibili, le norme relative al Consiglio Generale.

Art. 19 - Comitato per la Piccola Industria

Il Comitato della Piccola Industria è costituito dal Presidente e fino a due delegati per ciascuna delle Sezioni merceologiche e dei Presidi territoriali, eletti dai rappresentanti delle imprese appartenenti a tali Sezioni/Presidi che occupino non più di cinquanta dipendenti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di

specifico interesse per eventuali proposte agli Organi dell'Associazione.

I componenti del Comitato devono essere titolari di imprese individuali o soci di imprese aventi la forma di società di persone o legali rappresentanti di imprese, purché abbiano responsabilità di gestione nelle imprese stesse.

Elegge un Presidente che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione e membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato per la Piccola Industria sono disciplinate da uno specifico Regolamento, che esso medesimo è tenuto a darsi e che deve essere conforme agli scopi dell'Associazione e al presente Statuto e deve essere approvato dal Consiglio Generale.

Art. 20 - Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è Vice Presidente di diritto dell'Associazione e membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate da uno specifico Regolamento, che esso medesimo è tenuto a darsi e che deve indicare il limite di età e tutti gli altri requisiti per l'appartenenza. Tale regolamento deve essere conforme agli scopi dell'Associazione e al presente Statuto e deve essere approvato dal Consiglio Generale.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 21 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente.

Il Direttore Generale rappresenta a tutti gli effetti il datore di lavoro di Confindustria Toscana Centro e Costa - Firenze Livorno Massa Carrara.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria.

Il Direttore Generale propone al Consiglio di Presidenza la nomina di un Vice Direttore Generale, rappresentativo del territorio che non esprime il Direttore Generale.

Il Direttore Generale partecipa, assieme al Vice Direttore Generale, alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Art. 22 - Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione;
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- gli investimenti mobiliari e immobiliari;
- le erogazioni o lasciti a favore dell'Associazione;
- i beni di proprietà dell'Associazione.

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

Art. 23 - Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare sulla base dei principi contabili previsti dal Codice Civile.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell'Associazione è corredato da relazione di certificazione.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 24 – Modifiche statutarie e scioglimento

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale, con il voto favorevole pari almeno al 65% dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti totali esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ALLEGATO:

NORME TRANSITORIE